

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 569, 664, 735 e 1075-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria (569)

d'iniziativa dei senatori NENCIONI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1959

Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai (664)

d'iniziativa dei senatori CEMMI, TARTUFOLI e TESSITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1959

Disposizioni sui protesti cambiari (735)

d'iniziativa del senatore JODICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1959

E

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1075)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1960

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 1962

ONOREVOLI SENATORI. — In materia di protesti cambiari la 2ª Commissione ha ricevuto quattro disegni di legge sui quali fu chiamata a pronunciarsi in sede deliberante.

In ordine di presentazione i disegni di legge sono quello dei senatori Nencioni e Franza comunicato alla Presidenza nel giugno 1959, quello dei senatori Cemmi, Tartufoli e Tessitori comunicato il 17 luglio 1959, quello del senatore Jodice comunicato il 7 ottobre 1959 e infine quello del ministro onorevole Gonella annunciato nella seduta del 9 giugno 1960. I relativi stampati portano rispettivamente i numeri 569, 664, 735 e 1075.

Il disegno di legge Nencioni e Franza, preoccupandosi della necessità di « porre nella legalità » anche la categoria dei notai dopo quella degli ufficiali giudiziari, mirava a istituire, in via temporanea ed in attesa della definitiva riforma dell'ordinamento del notariato, elenchi di persone abilitate — sotto la responsabilità del notaio — alla presentazione dei titoli ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria ».

Tale disegno di legge si compendia in 4 articoli.

In essi è prevista la formazione e tenuta di appositi elenchi di persone idonee autorizzate a presentare il titolo per il pagamento ed inoltre è previsto che l'atto di protesto è sempre redatto a cura del notaio la cui responsabilità non verrebbe meno quando il titolo è presentato da persone di sua fiducia.

Il disegno di legge Cemmi ed altri, intitolato « disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai », compendiato in due soli articoli, rilevato l'enorme sviluppo, nella economia del nostro tempo, della circolazione cambiaria e, in contrasto con esso, la inadeguatezza della legislazione relativa ai protesti e la insufficienza numerica delle persone autorizzate ad elevarli, propone che i notai, per i protesti, siano autorizzati alla presentazione del titolo (cambiale o assegno bancario) mediante persona di loro fiducia; ed inoltre che il numero massimo di fiduciari a disposizione dei notai sia fissato dal Presidente del Tribunale e dal presidente del Consiglio notarile, territorialmente compe-

tenti, d'intesa fra loro. Anche il disegno di legge Cemmi ha carattere di rimedio provvisorio in attesa di una organica riforma.

Il disegno di legge del senatore Jodice, intitolato « disposizioni sui protesti cambiari », ha più vasta portata dei precedenti ed appare — esplicitamente anche nelle premesse — in reciso contrasto coi primi due disegni di legge dei quali non condivide nè le motivazioni nè le soluzioni.

Il senatore Jodice prospetta l'esistenza di un grave contrasto di interessi fra notai ed ufficiali giudiziari e tra ufficiali giudiziari e loro aiutanti e sostiene che gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti sono tenuti in condizioni di inferiorità in confronto ai notai e perciò ne fa proprie le richieste e propone una divisione del lavoro, sulla base della competenza per valore, stabilendola per i notai da 35.000 lire in su e per gli ufficiali giudiziari fino a tale somma.

Il senatore Jodice considera inattuabili sia le proposte dei senatori Nencioni-Franza sia quelle dei senatori Cemmi ed altri. Egli non ammette il « fiduciario » del notaio in quanto non potrebbe essere pubblico ufficiale e non darebbe perciò autenticità all'atto. Ritiene il senatore Jodice che allo stato delle cose « il problema non è quello di far coadiuvare i notai da loro fiduciari o di abilitare alla levata dei protesti un maggior numero di pubblici ufficiali, bensì quello di una più ragionata, più organica, più equa ripartizione delle cambiali da protestare, non solo fra le due categorie (notai e ufficiali giudiziari) ma anche nell'ambito delle stesse categorie ».

Secondo il senatore Jodice il problema dovrebbe risolversi sia con lo stabilire la già accennata divisione del lavoro in base a limiti di competenza per valore fra notai e ufficiali giudiziari, sia abilitando i *praticanti* a sostituire i notai, sia istituendo uffici centrali presso i Consigli notarili. Alcuni articoli del disegno di legge del senatore Jodice richiamano proposte fatte nel 1955 dal ministro onorevole De Pietro.

Appare ovvio osservare che, appunto perchè la materia dei protesti cambiari ha determinato e tuttora determina contrasto di interessi fra notai e ufficiali giudiziari, qual-

siasi riforma e ogni norma intesa a regolarla devono mirare — senza indulgere a posizioni e pretese contrastanti — a trovare soluzioni obiettive ed eque che, contemperando gli opposti interessi con giustizia, regolino la materia dei protesti in modo consono all'interesse pubblico.

Notai ed ufficiali giudiziari hanno da tempo fatto pervenire memorie ed appunti. Il relatore ne ha, via via, preso nota. In verità l'una e l'altra parte mostrarono, agli inizi, di non essere reciprocamente disposte a concessioni, pur dando prova, ciascuna, di reciproca comprensione. Ma chi più, per lungo tempo, ha subito le insistenti richieste e premure delle parti — e talvolta le loro proteste — è stato il Ministro Guardasigilli.

L'onorevole Gonella ascoltò le dissonanti voci, tentò ripetutamente d'armonizzarle, prese impegno di risolvere il problema. E ha mantenuto la parola colla presentazione del disegno di legge n. 1075 intestato « modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari ».

Il Ministro si è reso conto che sarebbe stato ben arduo, se fossero venuti in discussione i tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare, così diversi fra loro, trovare una via d'uscita soddisfacente per tutti. Era necessario porsi aldisopra delle parti e sforzarsi di cogliere il meglio delle varie soluzioni e richieste, proponendo una legge giusta in cui nessuna delle parti interessate vedesse nè ingiustizia per sé, nè privilegio o favore per altri ma solo volontà di regolamentare con equità una materia che, semplice in apparenza, è invece complessa e difficile.

Il relatore ha avuto il piacere di apprendere che i notai interessati, pur segnalando qualche emendamento di carattere tecnico-giuridico, accettano il testo proposto dal Ministro. Il Sindacato degli ufficiali giudiziari ha pure scritto che il disegno di legge soddisfa l'attesa della categoria.

I senatori Nencioni e Franza vedono in sostanza soddisfatta l'esigenza che avevano inteso tutelare. Il senatore Cemmi riconosce che il disegno di legge governativo rispetta gli impegni che prese il Guardasigilli nel congresso di Cagliari.

Il senatore Jodice può constatare che il Ministro, che non poteva nè dimenticare nè trascurare l'attesa degli ufficiali giudiziari, che conosciamo fedeli e benemeriti servitori della giustizia degni di aiuto e protezione, in effetti ha bene tutelato, nei limiti possibili, il loro interesse e i loro diritti.

Lo stampato n. 1075 del disegno di legge ministeriale reca un'ampia e chiara premessa che, partendo dalla impostazione giuridica del problema, dà conto della innovazione del presentatore-fidefaciente inquadrandolo, per la materia cambiaria, nelle tradizioni dell'ordinamento notarile.

Il disegno di legge ministeriale disciplina rigorosamente l'opera dei presentatori.

La questione del numero dei fiduciari si è presentata solo per i notai. Per gli aiutanti ufficiali giudiziari la determinazione del numero è regolata dalle norme dei rispettivi organici.

La nuova disciplina dei protesti e ogni soluzione prospettata per la modalità del servizio, per le ripartizioni, per le funzioni di controllo dei Consigli notarili e delle Corti d'appello, contemperano diritti e doveri sia dei notai che degli ufficiali giudiziari; per questi ultimi l'innovazione non pregiudica l'attuale situazione ritenuta più favorevole.

Sono pervenute ripetute segnalazioni da parte dei segretari comunali intese a chiedere modificazioni delle disposizioni vigenti — per quanto attiene alla materia — nei loro confronti, allargando la attuale competenza. La Commissione è stata quasi unanime nel ritenere che i segretari comunali non possono essere parificati nè ai notai nè agli ufficiali giudiziari. La funzione sussidiaria ad essi riconosciuta è già chiara nelle norme in vigore e questa legge non la sminuisce. Potrebbe, al massimo, proporre un emendamento per stabilire che i segretari comunali possono elevare il protesto anche nelle sedi notarili o giudiziarie quando il notaio o l'ufficiale giudiziario siano o impediti o irreperibili; correlativamente si potrebbe proporre che i segretari comunali si possano valere, sotto la loro responsabilità, dei messi comunali.

È stata prospettata l'ipotesi che fiduciari, aiutanti, commessi possano appropriarsi delle somme riscosse e l'opportunità di stabilire che notai, ufficiali giudiziari e segretari prestino congrua cauzione per rispondere prontamente del danno cagionato dai loro sostituti.

Il settore del credito ha anch'esso inviato osservazioni, rilievi, suggerimenti in rapporto particolarmente al principio, che non sarebbe rispettato dalla ripartizione sulla base del valore, della libertà di scelta del pubblico ufficiale.

Non pienamente giustificata è apparsa, in quel settore, la limitazione (articolo 3 del disegno di legge ministeriale) del numero delle persone di fiducia di cui può avvalersi il notaio.

Critiche vengono mosse e emendamenti suggeriti per gli articoli 4, 9, 10, 12 del disegno di legge ministeriale.

La Commissione di tutto avrebbe tenuto conto se, per iniziativa del senatore Jodice, una parte dei commissari non avesse ritualmente chiesto che il disegno di legge venisse rimesso alla approvazione in Assemblea quando, già conclusa la discussione generale, si era passati all'esame degli articoli del disegno di legge ministeriale.

Ma già all'articolo 1 nacque contrasto circa il termine « per la presentazione » che parve limitativo delle facoltà sia della persona di fiducia del notaio sia degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Pertanto, accettato dalla Commissione come base di discussione il disegno di legge ministeriale, la trattazione di ogni eventuale emendamento è trasferita in Assemblea.

La maggioranza della Commissione, fatta salva ogni riserva di modifica o aggiunta, propone l'approvazione del disegno di legge presentato dal Ministro.

MONNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1075)**Art. 1.**

Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, che, ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1669 e dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, può essere effettuato da un notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, si stabilisce quanto segue:

1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 62 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidejacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza;

2) gli ufficiali giudiziari per la presentazione del titolo possono avvalersi dell'opera degli aiutanti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al capoverso dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

Art. 2.

Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, l'atto di protesto è redatto, in ogni caso, conformemente a quanto previsto nel primo capoverso dell'articolo 70 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dal pubblico ufficiale richiesto ed è sottoscritto anche dal presentatore del titolo. Del nome di questo è fatta menzione nell'atto stesso, nonchè nel repertorio o nel registro cronologico,

Art. 3.

Ciascun notaio, nella propria sede, può valersi, giornalmente, dell'opera di un solo presentatore, salvo che, per esigenze del servizio, gli venga riconosciuta la facoltà di valersi di due presentatori.

Per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che non possono essere più di sei per ogni mese, può essere riconosciuta al notaio la facoltà di valersi di due o più presentatori.

Art. 4.

Per i giorni indicati nel primo capoverso dell'articolo 3 della presente legge può essere riconosciuta agli ufficiali giudiziari la facoltà di valersi anche di presentatori da essi scelti tra persone di loro fiducia preventivamente indicate ai Presidenti dei Tribunali e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

Art. 5.

Su proposta del Consiglio notarile e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, nonchè del numero di notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta, il Presidente della Corte di appello, con decreto da pubblicarsi entro il mese di novembre di ogni anno, provvede in merito alle richieste dei notai che intendano avvalersi di due presentatori nei giorni di scadenze ordinarie e in merito al numero maggiore di presentatori da assegnarsi, per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie, a ciascun richiedente.

La domanda, da parte dei notai interessati, va presentata al Consiglio notarile del distretto al quale appartengono.

Su proposta del Presidente del Tribunale e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, il Presidente della Corte di appello, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, provvede in merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici unici degli ufficiali giudiziari del distretto e degli ufficiali giudiziari delle Preture, determinando il numero dei presentatori da assegnarsi per i giorni delle più numerose scadenze.

Art. 6.

Per il provvedimento di cui all'articolo 5 della presente legge si deve tener conto di un'equa ripartizione tra le due categorie, avuto riguardo alle statistiche dell'ultimo biennio, agli eventuali accordi locali tra le categorie stesse in base all'importo degli effetti cambiari, nonchè al numero dei notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta. Si deve, altresì, tener conto di un'equa distribuzione tra i notai stessi.

Art. 7.

Il decreto del Presidente della Corte di appello è pubblicato sul foglio degli Annunzi legali della provincia ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione.

Art. 8.

La presentazione del titolo non può essere effettuata, dal 1° ottobre al 31 marzo, prima delle ore sette e dopo le diciannove; dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle ore sei e dopo le ore venti.

Art. 9.

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti non possono accettare i titoli provenienti dagli istituti di credito che non siano consegnati

in tempo utile ed in ogni caso non oltre l'ora di chiusura antimeridiana di ufficio del giorno successivo alla scadenza.

Art. 10.

I pubblici ufficiali abilitati in modo permanente ai protesti, possono, d'intesa con gli istituti di credito, concordare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

Gli accordi di cui al precedente comma sono sottoposti all'approvazione del Presidente della Corte di appello.

Nel caso in cui non si raggiungano gli accordi di cui al primo comma e sempre ai fini di un'equa ripartizione, tra le categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, il Presidente della Corte di appello, sentiti i Consigli notarili ed i dirigenti degli uffici unici e tenute presenti le situazioni delle varie sedi del distretto, può determinare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

Art. 11.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

Art. 12.

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

Il debitore, che adempia al pagamento nel termine di giorni cinque dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente

al pagamento, formale istanza al Presidente del Tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto di pagamento.

Il Presidente, accertata la regolarità dell'adempimento, dispone, con provvedimento steso in calce alla istanza, la cancellazione richiesta e l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. Tale elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblici notizie relative a detto elenco è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000, salva ogni altra più grave sanzione.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1959, n. 59.

Art. 13.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Presidente della Corte di appello potrà, in qualsiasi momento, apportare variazioni ai provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge secondo la procedura in essi stabilita, ferma la pubblicazione richiesta all'articolo 7.

Art. 14.

Il Governo è autorizzato ad emanare norme regolamentari per l'attuazione della presente legge nel termine di un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NENCIONI
E FRANZA

Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria (569)

Art. 1.

Ai fini del protesto di cambiale o di assegno bancario il notaio, sotto la sua responsabilità e facendone menzione nell'atto, può avvalersi di persone di sua fiducia per la presentazione del titolo al pagamento a' sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria.

Art. 2.

Le persone di cui all'articolo 1 debbono aver compiuto gli anni 21, essere di cittadinanza italiana e non aver subito condanne penali con conseguente interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3.

L'atto di protesto è redatto a cura del notaio ed è sottoscritto anche dalla persona che ha effettuato la presentazione del titolo.

Art. 4.

I singoli notai designano le persone, di cui intendono avvalersi per il servizio protesti, al Consiglio notarile del rispettivo Collegio, il quale, premesse le indagini sulla capacità, sulla moralità e sui requisiti di cui all'articolo 2, provvede alla formazione e alla tenuta ed all'aggiornamento di appositi elenchi da comunicarsi ai competenti Uffici giudiziari e alle Camere di commercio, cui dovranno altresì essere comunicate le cancellazioni e le nuove iscrizioni.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CEMMI,
TARTUFOLI E TESSITORI

**Disposizioni sui protesti cambiari elevati
dai notai (664)****Art. 1.**

Nel protesto di cambiale o di assegno bancario il notaio può provvedere alla presentazione del titolo mediante persona di sua fiducia.

Tale persona deve avere compiuto gli anni 21, essere cittadino italiano e non avere riportato condanna penale da cui sia deri-

vata l'interdizione da pubblici uffici o da professioni.

L'atto di protesto, redatto a cura del notaio, contiene la menzione del fiduciario ed è anche da questo sottoscritto.

Art. 2.

Sulla base delle statistiche annuali dei protesti cambiari elevati dai notai della circoscrizione, il Presidente del Consiglio notarile distrettuale e il Presidente del Tribunale territorialmente competenti si accordano per stabilire il numero massimo complessivo dei fiduciari da attribuire ai notai.

Il Consiglio notarile distrettuale determina il numero dei fiduciari da assegnare a ciascun notaio e questi deve comunicare i nominativi dei fiduciari da lui prescelti allo stesso Consiglio il quale accerta l'esistenza dei requisiti predetti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE JODICE

Disposizioni sui protesti cambiari (735)**Art. 1.**

Agli ufficiali giudiziari è riservata la competenza esclusiva dei protesti di cambiali e di ogni altro titolo di importo non eccedente la somma di lire 35.000, mentre ai notai è riservata la competenza esclusiva dei protesti di cambiali e di ogni altro titolo di importo eccedente la predetta somma di lire 35.000.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato con l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442.

Art. 2.

Nei casi in cui l'ufficio sia privo di notaio o di ufficiale giudiziario o questi siano legittimamente impediti e non sia possibile sostituirli, rispettivamente, con il praticante notaio di cui al successivo articolo 3 o con l'aiutante ufficiale giudiziario, il capo del competente ufficio giudiziario può con decreto abilitare alla levata del protesto, senza limiti di valore, il pubblico ufficiale che sia disponibile. In tal caso, gli estremi del decreto di abilitazione debbono essere trascritti nell'atto di protesto.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere revocato non appena vengono a cessare le cause che lo hanno determinato.

Art. 3.

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Procuratore generale presso la Corte di appello può, su proposta del Consiglio notarile, abilitare con decreto alla levata dei protesti i praticanti iscritti nel registro pre-

visto dall'articolo 7 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

I praticanti autorizzati prestano giuramento, davanti al Procuratore generale presso la Corte di appello, di bene e fedelmente adempiere la funzione loro affidata e, nello adempimento dell'incarico, sono pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Essi eseguono personalmente i protesti cambiari, sottoscrivendo i relativi atti, e li iscrivono nel repertorio del notaio che viene all'uopo designato dal Consiglio notarile ed al quale è attribuito il 30 per cento dei diritti e degli onorari.

I decreti di abilitazione, di sospensione, di revoca e di cessazione dall'incarico sono pubblicati sul Foglio degli annunci legali della Provincia a cura del Consiglio notarile.

Art. 4.

Nella sede capoluogo di circondario giudiziario è costituito, a cura del Consiglio notarile, un ufficio centrale, il quale riceve le richieste dei protesti da levare nella sede stessa.

Il notaio designato dal Consiglio notarile per la direzione dell'ufficio centrale provvede alla pronta ripartizione dei titoli tra i notai esercenti nella sede e, in caso di necessità, tra i praticanti autorizzati e cura gli adempimenti successivi alla levata del protesto. Per tali sue funzioni gli è attribuito l'uno per cento dei diritti e degli onorari.

Nelle sedi dove è costituito l'ufficio centrale i notai non possono ricevere direttamente le richieste di protesti, eccetto che per i titoli domiciliati presso il loro studio per il protesto.

Restano ferme le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento degli uffici unici presso le Corti di appello ed i Tribunali.

Art. 5.

Le richieste di protesto per mancato pagamento debbono essere in ogni caso presentate in tempo utile per il regolare svolgimento del servizio e, nelle sedi in cui sia

stato costituito l'ufficio unico presso la Corte di appello o il Tribunale, non oltre 24 ore prima della scadenza del termine per la levata del protesto.

Art. 6.

Il pubblico ufficiale che leva il protesto deve indicare nell'atto l'ora in cui è stata fatta la constatazione.

Art. 7.

Il notaio, l'ufficiale giudiziario o qualsiasi altro pubblico ufficiale che leva il protesto di una cambiale o di altro titolo, il cui importo non rientri nella propria competenza per valore, è punito con l'ammenda di lire 10.000 per ogni titolo protestato, da devolgersi a beneficio delle rispettive Casse per la pensione.

In caso di recidiva l'ammenda è di lire 20.000 e il pubblico ufficiale può essere sospeso dal servizio o dall'incarico dei protesti per la durata da uno a sei mesi. Dopo la terza ammenda si incorre di diritto nella esclusione dal servizio dei protesti e, trattandosi di praticanti o di aiutanti ufficiali giudiziari, nella revoca del decreto di abilitazione.

La sospensione e la revoca sono disposte con decreto motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello, su proposta del notaio dirigente dell'ufficio centrale o dell'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio unico.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.